

ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, con durata illimitata, il Collegio Costruttori Edili Crotona, in forma abbreviata "ANCE CROTONE".

ANCE CROTONE aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - ed attraverso di esso alla Confindustria.

Il Collegio ha sede in Crotona. Esso ha competenza su tutto il territorio della provincia di Crotona e può costituire uffici periferici e di rappresentanza in altre località del territorio provinciale a seconda delle necessità organizzative.

ART. 2 – SCOPI

ANCE CROTONE, nel quadro dei fini statutari ha lo scopo di rappresentare, assistere e tutelare in tutte le sedi istituzionali, pubbliche e private gli imprenditori edili ed affini associati e di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia ed affine della provincia di Crotona ispirando la propria azione al principio della libera iniziativa economica e nella logica dell'economia di mercato.

ANCE CROTONE non ha alcun fine di lucro.

ANCE CROTONE è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la sua indipendenza.

A tal fine, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria dei costruttori edili, degli imprenditori edili di opere pubbliche e private e degli imprenditori di attività complementari ed affini aderenti;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) promuove e gestisce sul territorio provinciale, unitamente alle OO.SS. dei lavoratori, la costituzione della Cassa Edile, dell'Ente Scuola Edile e del C.P.T allo scopo di fornire, in base a quanto regolamentato dai contratti collettivi nazionali e provinciali dell'edilizia, ogni più utile iniziativa diretta all'assistenza mutualistica, previdenziale ed assicurativa, alla formazione professionale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla elevazione morale e culturale ed al benessere delle imprese e delle loro maestranze;
I predetti Enti Bilaterali possono essere gestiti anche mediante adesione ad analoghi enti su base interprovinciale;
- e) stipula all'occorrenza, ai fini della trattazione di problematiche di interesse intersettoriale, accordi con altre Organizzazioni Imprenditoriali, anche finalizzati alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere, in cui la presenza dell'Industria delle Costruzioni sia ritenuta utile e necessaria per la formazione di una rappresentanza congiunta;
- f) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi

- sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- g) costituisce e/o aderisce a Consorzi Collettivi Fidi Provinciali, Interprovinciali, Intersettoriali o Regionali per facilitare l'accesso al credito dei propri soci;
- h) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- i) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- j) rappresenta in via esclusiva gli imprenditori nei rapporti con enti ed istituzioni, sia di natura pubblica che privata, per tutte le problematiche connesse o riconducibili al Settore;
- k) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali, dell'ANCE CROTONE;
- l) partecipa, laddove venga ritenuto opportuno, in società di capitali, enti pubblici, anche economici, fondazioni, ed in genere anche nelle associazioni, anche complesse, in posizione di socio anche di riferimento;
- m) costituisce società di servizi attraverso le quali eroga servizi anche a titolo oneroso.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 - AMMISSIONE A SOCIO – CESSAZIONE

Sono "Soci effettivi" di ANCE CROTONE le imprese edili ed affini, immobiliari, produttrici di inerti, bitumi o calcestruzzi, i consorzi che hanno nell'oggetto sociale l'esecuzione di lavori, le imprese di trasporto la cui attività sia strettamente connessa con l'esecuzione di lavori edili o stradali, le Società di Trasformazione Urbana (STU), i promotori di iniziative edilizie ed infrastrutturali indipendentemente dall'esecuzione diretta dei lavori che esercitano, nella provincia di Crotona, attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE .

Possono far parte del Collegio in qualità di "soci effettivi" i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche e private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti i datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, svolgono attività nel campo dell'industria edilizia o di quelle complementari ed affini ed abbiano la sede legale nella provincia di Crotona.

Gli appartenenti a queste categorie possono far parte del Collegio anche se aventi sede legale fuori della provincia di Crotona, purché abbiano filiale operativa o cantieri in provincia di Crotona e ivi esplicano l'attività con le caratterizzazioni più sopra precisate.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa nonché da procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale "ad negotia". La domanda di ammissione e la cessazione da socio dell'ANCE CROTONE, sono esaminate dal Consiglio Direttivo.

Fanno parte del Collegio in qualità di "**Soci assistiti**" le imprese industriali o artigianali operanti sul territorio provinciale esercenti l'attività edile e/o complementare, iscritte alla Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotona Vibo Valentia.

Possono far parte del Collegio, in qualità di "**Soci aggregati**", con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo:

- 1) i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche o private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti quei datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, pur svolgendo attività nel campo dell'industria edilizia o di quella complementare ed affine nell'ambito della provincia di Crotone:
 - a) non soddisfino ai requisiti richiesti per l'inquadramento tra i soci effettivi;
 - b) ovvero non intendano, se aventi la sede legale nella provincia di Crotone, in sede di prima adesione e solo per la durata della stessa, impegnarsi associativamente quali soci effettivi;
- 2) Amministrazioni, Istituzioni, Enti o società pubblici o privati e comunque altre realtà imprenditoriali, che esercitano attività complementari, strumentali e/o di raccordo economico con l'industria edilizia ed affine anche in modo accessorio e contingente e che contribuiscono allo sviluppo dell'industria stessa;
- 3) Organismi professionali o liberi professionisti interessati all'attività edilizia.

I "Soci assistiti" ed i "Soci aggregati" godono dell'assistenza del Collegio nelle forme e con i limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo ed usufruiscono altresì di tutte le attività ed informative curate direttamente dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci effettivi.

I "Soci assistiti" ed i "Soci aggregati", pur partecipando alla vita associativa, non hanno diritto di voto, non possono far parte degli Organi del Collegio, né comunque ricoprire cariche sociali.

Coloro che intendono aderire ad ANCE CROTONE in qualità di "Soci effettivi", devono presentare domanda d'ammissione documentando di esperire attività inerente alla categoria di appartenenza ed allegando la documentazione sotto indicata e comunque quella che potrà essere stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La domanda d'ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o società, e, corredata dal certificato della CCIAA con dicitura fallimentare ed antimafia, deve contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto, di impegno al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservanza di tutte le disposizioni e norme che verranno deliberate ai sensi del presente Statuto nonché l'autorizzazione ad ANCE CROTONE a svolgere le verifiche necessarie sulla correttezza dei comportamenti del titolare o legale dell'azienda dallo stesso rappresentata, sotto il profilo legale e morale.

Nella domanda d'ammissione devono essere indicati:

- la sede legale;
- la natura e l'eventuale specializzazione dell'industria esercitata ed ogni altro elemento o notizia che venisse ritenuto utile dal Consiglio Direttivo per l'ammissione dell'impresa;

La domanda d'ammissione deve essere accompagnata dalla quota d'iscrizione che verrà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande d'ammissione, in via definitiva, a maggioranza assoluta dei presenti.

Coloro che intendono aderire ad ANCE CROTONE in qualità di "soci aggregati", devono presentare domanda d'ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, che deve contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Statuto, di impegno al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservanza di tutte le disposizioni e norme che verranno deliberate ai sensi del presente Statuto.

Art. 4 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di "socio effettivo" e di "socio aggregato" si perde:

- a) per recesso volontario comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza;
- b) per cessazione definitiva dell'attività constatata d'ufficio comprovata con certificato della C.C.I.A.A.;
- c) per inadempienza contributiva e/o di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per espulsione nei casi di grave inadempimento ai doveri di cui all'art. 7 o per gravi inosservanze delle altre norme del presente Statuto e nei casi in cui il socio sia colpevole di atti che rechino pregiudizio al raggiungimento degli scopi associativi ovvero contrastino con quelle finalità di prestigio e di armonia della vita interna ed esterna del Collegio e che lo stesso ha sempre perseguito sin dalla sua costituzione;
- e) per condanna passata in giudicato nei confronti dei vertici aziendali per reati di associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.) o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni;
- f) per scioglimento del Collegio

La qualità di "socio assistito" si perde a seguito di adesione al Collegio ovvero su istanza motivata indirizzata al Presidente del Collegio Costruttori Edili.

La decisione di espulsione del socio per i motivi di cui al punto d) viene assunta dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

La decisione di espulsione deve essere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

La perdita della qualità di socio non comporta alcun diritto dello stesso sul patrimonio del Collegio.

La perdita della qualità di socio, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, comporta la revoca degli incarichi conferiti dal Collegio in organismi esterni ed impegna il decaduto a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione dell'adesione associativa.

La qualità di "socio effettivo" e di "socio aggregato" è sospesa a seguito di:

1. irrogazione di misure di prevenzione o sicurezza nei riguardi dei vertici aziendali
2. emissione di sentenze di condanna per reati associativi non ancora passate in giudicato
3. avvio di procedimenti penali a carico dei vertici aziendali per reati di associazione di tipo mafioso

ART. 5 - RAPPORTI CON L'ANCE

ANCE CROTONE è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione di ANCE CROTONE all'ANCE comporta l'adesione automatica ad ANCE CALABRIA.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare in ANCE CROTONE l'obbligo di osservare quanto previsto dagli statuti dell'ANCE e di ANCE CALABRIA.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Dall'adesione ad ANCE CROTONE derivano per le imprese edili diritti, doveri e rappresentanza.

I Soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da ANCE CROTONE nel loro interesse e per la loro tutela, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in funzione del loro inquadramento.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'ANCE CROTONE comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare il presente Statuto, lo statuto dell'A.N.C.E. e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di ANCE CROTONE;
- b) rispettare le norme dei contratti collettivi nazionali di settore, dei contratti integrativi provinciali, dei patti e dei concordati di lavoro sottoscritti dal Collegio;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti da ANCE CROTONE per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza di ANCE CROTONE.
- e) denunciare tentativi di estorsione o altro diritto che limita direttamente o indirettamente la loro attività economica

L'adesione decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha la durata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d'ammissione e s'intenderà poi tacitamente rinnovata di biennio in biennio qualora non venga disdettata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza.

La cessione dell'azienda o il suo trasferimento "mortis causa" non fanno venir meno i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto associativo in atto, che permangono nei confronti dei subentrati e degli eredi.

ART. 8 – CONTRIBUTI

I "Soci effettivi" hanno l'obbligo di corrispondere al Collegio:

- a) una quota d'iscrizione all'atto della presentazione della domanda d'ammissione;
- b) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale di norma sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed all'iscrizione alla Cassa Edile.

Il contributo annuo di cui al punto b) non può essere inferiore al contributo minimo.

Le misure della quota d'iscrizione, del contributo associativo annuo percentuale e del contributo minimo associativo, sono stabilite di anno in anno dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre variare la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al 1° comma punto b), e può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.

La misura e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre forme contributive di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Le modalità di versamento dei contributi di cui al primo comma punto b) del presente articolo e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di stabilire, in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi, a quale ente dovranno essere effettuati, per conto del Collegio, i relativi versamenti. Nei confronti del socio moroso il Collegio notificherà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine per la regolarizzazione contributiva, trascorso il quale, senza che la regolarizzazione sia avvenuta, il socio sarà dichiarato inadempiente e decadrà dal Collegio ai sensi dell'art. 4 punto c), salvo il diritto del Collegio di recuperare legalmente i contributi dovuti. Le quote e i contributi associativi riscossi e di spettanza del Collegio a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Le quote di adesione contrattuale versate tramite la Cassa Edile sono cumulate ai contributi associativi ai fini della determinazione dei voti spettanti in sede di Assemblea

I Soci, in particolare, sono tenuti a versare all'Associazione Nazionale un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti Organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale del Collegio che al di fuori di essa, salvo diverse disposizioni assunte da ANCE CROTONE ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di ANCE.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori dalla circoscrizione del Collegio e per quelli eseguiti nella circoscrizione del Collegio da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea dell'ANCE.

ART. 9 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

ANCE CROTONE fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre associazioni territoriali aderenti all'ANCE che svolgono attività nella provincia di Crotone sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE CROTONE di cui al precedente art. 8.

TITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 10 - ORGANI DELLA SEZIONE

Gli Organi di ANCE CROTONE sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili
- i Proviviri
- il Gruppo Giovani Costruttori Edili

ART. 11 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte quali soci effettivi in regola con il versamento dei contributi associativi e delle quote di adesione contrattuale tramite la Cassa Edile, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili, possono

essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso della qualifica di Revisore Ufficiale o di idonei requisiti professionali.

ART. 12 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite.

Il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell'Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli organi del Collegio coloro che perdono la qualità di socio o che non partecipino, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Organo od Organismo al quale appartengono.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e di ANCE CROTONE. Sono altresì ineleggibili alle cariche sociali coloro che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno il 50% delle riunioni dell'organismo di cui hanno fatto parte.

Il Presidente di ANCE Crotone non può essere eletto per più di due trienni consecutivi.

Decadono dalle cariche anche coloro che perdono i requisiti per essere eletti alle cariche stesse.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti da ANCE CROTONE in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Laddove non vi abbiano provveduto volontariamente mediante notifica al Collegio della propria autosospensione, sono sospesi dalle cariche e dagli incarichi coloro che risultano destinatari dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE - VOTI

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate in qualità di "Soci effettivi" in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

I soci iscritti nel corso dell'anno, fino alla data dell'invio della lettera di convocazione dell'Assemblea, hanno diritto ad un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio, purché in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, si calcolano in base alla somma dei contributi associativi e delle Quote Provinciali di Adesione Contrattuale – QPAC - che, alla data della lettera di invito all'Assemblea, risultano versati dal socio ed incassati dal Collegio per la competenza del biennio solare precedente l'anno di svolgimento dell'Assemblea,.

A ciascun socio verrà attribuito un (1) voto per ogni importo pari al contributo minimo o frazione superiore alla metà.

ART. 14 - CONVOCAZIONI – DELIBERAZIONI

L'Assemblea è convocata, di norma presso la sede sociale, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto mediante lettera raccomandata, ovvero via fax o con l'utilizzo di posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o per teletrasmissione con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ANCE CROTONE, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci aventi diritto.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti, relativi ai soci aventi diritto, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive generali dell'azione del Collegio e deliberare su ogni questione riguardante gli interessi della categoria;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo che non può essere inferiore a cinque (5) e non superiore ad un consigliere ogni venti iscritti oltre i primi cinque, oltre al Presidente del Collegio che viene eletto con separata procedura, al Past President ed al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili che sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. L'elezione dei membri del Consiglio deve avvenire a scrutinio segreto e con voto limitato ai 2/3 dei seggi da ricoprire. L'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi, a seguito di invito diramato con congruo anticipo;
- c) eleggere su proposta del Presidente i Revisori dei Conti o i Garanti Contabili;
- d) eleggere i Probiviri con le modalità di cui alla precedente lettera b);
- e) esaminare ed approvare il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo;
- f) approvare la delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo
- g) eleggere il Presidente.

In sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento di ANCE CROTONE a norma del successivo art. 28.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Past-President, dal Vice Presidente, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili e dai componenti eletti dall'Assemblea dei

soci in numero non inferiore a cinque.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo verranno invitati, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili nonché i Presidenti della Cassa Edile, dell'Ente Scuola Edile e del CPT allorquando sono in trattazione argomenti di loro competenza.

Sono altresì invitati, laddove nominati e senza diritto di voto, i Consiglieri incaricati.

Su proposta del Presidente, occasionalmente o in via permanente, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto a voto, altri soci ritenuti in grado di apportare ogni più qualificato contributo alle tematiche in discussione ed alla vita associativa in generale.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti; in mancanza dei non eletti, il Consiglio potrà provvedere per cooptazione di Soci che a giudizio dello stesso Consiglio si siano distinti in attività a sostegno di ANCE CROTONE. Ove il Consiglio non provveda in tal senso dovranno indirsi nuove elezioni per il numero dei componenti mancanti.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

L'elezione, la sostituzione e la cooptazione dei Consiglieri avverrà a scrutinio segreto.

ART. 17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto per raccomandata, fax o posta elettronica, diramata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è fatta con preavviso di almeno un giorno.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno nonché i Soci che ricoprono cariche nell'ambito degli organismi paritetici bilaterali.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese o segreta come disposto dal Presidente. Allorché trattasi di funzioni elettive, le votazioni verranno effettuate a scrutinio segreto.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 2, punto c), nominare il Tesoriere, su proposta del Presidente laddove si ritenga necessario istituire tale figura;
- c) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- e) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- f) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- g) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi sociali;
- h) formulare pareri ai sensi dell'art. 3;
- i) assumere personale e utilizzare personale esterno, su proposta del direttore, che fanno

- j) parte dell'organico del Collegio e dipendono dal direttore medesimo;
- j) deliberare la costituzione e/o la partecipazione in società anche di servizi, enti pubblici anche economici, enti camerali ed in qualsiasi altra aggregazione utile al conseguimento degli scopi sociali;
- k) promuovere l'adozione di norme che garantiscono la leale concorrenza;
- l) promuovere la realizzazione di corsi di formazione professionale
- m) promuovere l'attività degli enti paritetici su base provinciale e secondo le finalità e gli scopi di ANCE CROTONE.
- n) sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli e quant'altro ritenuto necessario per il conseguimento dell'obiettivo sociale e per la tutela degli associati, con Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, enti, società ed istituzioni pubbliche o private;
- o) provvedere all'amministrazione del fondo comune di ANCE CROTONE;
- p) nominare tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- q) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione;
- r) predisporre la delibera contributiva annuale di cui all'art. 8 comma 3
- s) approvare il regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- t) stabilire il regolamento e le modalità di svolgimento dell'Assemblea in relazione all'elezione del Presidente e degli Organi sociali ed eventuali ulteriori regolamenti.
- u) attivare la costituzione di parte civile del Collegio nei processi contro le organizzazioni criminali nei quali sono coinvolte imprese associate, sia esse parti lese o imputate, per i reati di estorsione o associazione di tipo mafioso

ART. 19 - PRESIDENZA - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente di ANCE CROTONE è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di un triennio consecutivo a quello della nomina.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di ANCE CROTONE nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di ANCE CROTONE, a nominare procuratori e consulenti, a promuovere vertenze giudiziarie civili, penali, amministrative ed arbitrali.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) rappresentare ANCE CROTONE in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- b) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- c) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di ANCE CROTONE;
- d) sorvegliare in genere l'andamento associativo e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di ANCE CROTONE;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi di ANCE CROTONE;
- g) curare che tutti gli atti di ANCE CROTONE siano compiuti a norma del presente Statuto;
- h) provvedere alla gestione economico-finanziaria del Collegio;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile;

Il Presidente, su particolari argomenti o materie, potrà nominare uno o più Consiglieri incaricati, anche non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Consiglieri incaricati sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui partecipano senza diritto di voto.

Il Presidente, occasionalmente o in via permanente, può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto a voto, altri soci ritenuti in grado di apportare ogni più qualificato contributo alle tematiche in discussione ed alla vita associativa in generale.

Il Presidente rappresenta altresì ANCE CROTONE in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 20 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento.

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O DEI GARANTI CONTABILI

L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare di istituire il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio dei Garanti Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente. Esso è composto da tre Revisori o Garanti Contabili che eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti o i Garanti Contabili durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili ha il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economica e finanziaria del Collegio ed ha il compito di riferire in merito, per iscritto, all'Assemblea con apposita relazione annuale che accompagna il bilancio consuntivo.

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili potrà essere riconosciuto un rimborso spese per l'attività svolta.

Il Collegio si riunisce con cadenza trimestrale. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Garanti Contabili devono essere sottoscritti dal Presidente del Collegio e da tutti i Revisori o Garanti Contabili presenti.

ART. 22 – I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascuno socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzi età e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna al Collegio.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale, ed i singoli Probiviri, sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di compatibilità previste in materie del Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito

E ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Ance Crotone entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance nazionale.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa del Collegio è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'Ance, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare ed a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 23 – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

In seno ad ANCE CROTONE è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Il Gruppo è disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo di ANCE CROTONE.

Il Presidente del Gruppo è componente di diritto del Consiglio Direttivo di ANCE CROTONE.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 24 – FONDO COMUNE

Il Fondo comune è costituito oltre che dal gettito dei contributi associativi e delle Quote Provinciale di Adesione Contrattuale - QPAC, da eventuali contributi straordinari, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di ANCE CROTONE pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore di ANCE CROTONE.

ART. 25 – AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

All'amministrazione del fondo comune di ANCE CROTONE provvede il Consiglio Direttivo. Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di ANCE CROTONE o dal Tesoriere se nominato. Alle decisioni di spesa dà corso il Presidente di ANCE CROTONE. Il Presidente può delegare per iscritto il Vice Presidente alla sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

ART. 26 DIREZIONE

All'organizzazione ed al funzionamento del Collegio è preposto un Direttore. Egli sovrintende a tutti gli uffici del Collegio e ne coordina le attività, attua le disposizioni del Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, propone gli organici ritenuti opportuni e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività associativa. Il Direttore partecipa all'Assemblea ed a tutte le riunioni degli altri Organi del Collegio ed ha facoltà di intervenire alle riunioni dei gruppi di lavoro e ad ogni altra riunione promossa dal Collegio che si svolga sia presso la sede che fuori della sede del Collegio, o di farvi partecipare un funzionario del Collegio da lui delegato. Al Direttore può essere delegata dal Presidente la firma per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli Uffici dei conti correnti postali. Egli propone al Consiglio Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del personale. Presso la Direzione è conservata ogni documentazione relativa alle adunanze dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci.

ART. 27 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

L'esercizio Finanziario di ANCE CROTONE coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi sono presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale di ANCE CROTONE previa delibera del Consiglio Direttivo. Il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Revisori dei Conti che ne redigono relazione scritta. Il bilancio preventivo è accompagnato in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

ART. 28 - DURATA – SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

L'ANCE CROTONE è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Il suo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno 3/5 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

Per totalità dei voti si intendono quelli relativi alle Imprese in regola con gli adempimenti statutari e con il versamento dei contributi associativi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Collegio nomina uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle eventuali attività economiche patrimoniali nette.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 - RICHIAMO ALLO STATUTO DELL'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di ANCE CROTONE, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'ANCE.

ART. 30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea di ANCE CROTONE.

In sede di prima applicazione del presente Statuto le cariche sociali, gli incarichi e le rappresentanze interne, esterne e di sistema si intendono confermate per come ricoperte ed assegnate nella disciolta Sezione Costruttori Edili Ance Crotone in seno a Confindustria Crotone e decorrono *ex novo* dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Parimenti si intendono confermate le quote relative a Società esterne controllate o partecipate per come definite nella disciolta Sezione Costruttori Edili Ance Crotone in seno a Confindustria Crotone.

Si intendono, altresì, confermate l'entità della quota una tantum di adesione, l'entità dei contributi associativi ed il sistema di esazione adottati dalla disciolta Sezione Costruttori Edili Ance Crotone in seno a Confindustria Crotone.

Per atto 742 di rep. – raccolta 556 del dott. Andrea Proto, notaio in Crotone, iscritto nel Collegio dei distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme

REGISTRATO A CROTONE ADDI' 25 SETTEMBRE 2009 AL N° 2064 SERIE I/T

Assemblea Ordinaria ANCE CROTONE del 6 luglio 2012 - Presa atto del recepimento automatico nel presente Statuto degli adempimenti operativi deliberati dall'Assemblea dell'ANCE del 20 luglio 2011 (a seguito dell'accordo sottoscritto il 10 maggio 2010 tra Confindustria e Ministero dell'Interno inerente "Contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia") e dei conseguenti adeguamenti in materia di Probitari approvati dall'Assemblea Straordinaria dell'Ance del 29 marzo 2012